

Città Metropolitana di Firenze

Regolamento per il coordinamento della vigilanza volontaria e per il riconoscimento di Guardia Giurata Volontaria Venatoria e Guardia Volontaria Giurata Ittica

Art. 1

Oggetto e Finalità

Il presente regolamento definisce il procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento della nomina a Guardia Giurata Volontaria Venatoria, successivamente indicata come G.G.V.V. e della nomina a Guardia Volontaria Giurata Ittica, successivamente indicata come G.V.G.I., previste dall'art. 163 comma 3° lettera a) e b) del D.lgs 112/98. In particolare:

1. il riconoscimento della nomina a guardia giurata delle guardie volontarie delle associazioni venatorie agricole e protezionistiche di cui all'art. 27 della L. n. 157/92 così come recepito dall'art 52 della L.R.T. n. 3/94 (G.G.V.V);

2. il riconoscimento della nomina a Guardia Giurata Volontaria Ittica delle Associazioni Ittiche e Piscatorie di cui all'art.20 comma 2 e art.20 bis comma 1 della L.R.T. 7/2005 e succ. mod. e integrazioni.

Il presente regolamento stabilisce che il rilascio, la convalida, il rinnovo, la sospensione e la revoca del riconoscimento e la qualifiche delle G.G.V.V. e G.V.G.I.I. avviene tramite la Polizia Provinciale della Città metropolitana.

Il presente regolamento inoltre stabilisce le modalità di coordinamento dei servizi dell'attività di vigilanza svolto dalle G.G.V.V. e G.V.G.I.I. tramite il Corpo di Polizia della Città Metropolitana per conto della Regione Toscana.

TITOLO I

Riconoscimento della qualifica a G.G.V.V. e G.V.G.I.

Art 2

Requisiti per il riconoscimento

La persona interessata al riconoscimento deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Testo Unico di pubblica sicurezza in particolare:

1. essere cittadino italiano o di uno stato della Comunità Europea purché residente e/o domiciliato in Italia, ed in possesso della completa conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;

2. avere compiuto il diciottesimo anno di età;

3. essere munito della carta di identità;
4. essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo conseguito in Italia o equivalente/equipollente se conseguito in uno stato estero;
5. non aver riportato condanne per delitto;
6. essere persona di buona condotta;
7. per le persone di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;

La persona interessata al riconoscimento deve inoltre:

8. essere idoneo allo svolgimento della attività di G.G.V.V. e G.V.G.I. attestata dalla Regione Toscana
9. presentare certificazione medica di sana e robusta costituzione o certificato di buona salute o certificato anamnestico generale, anche rilasciati da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;
10. per coloro interessati a coadiuvare/effettuare le attività di abbattimento e controllo fauna selvatica di cui all'art. 37 della L.R.T. 3/94 e che abbiano superato l'ottantesimo anno di età, il decreto ha validità annuale e, oltre a quanto previsto sopra, occorre produrre al momento del rinnovo, copia del porto d'armi in corso di validità, attestazione di superamento di prova di tiro con arma lunga rilasciato da un tiro a segno nazionale, abilitazione alla caccia di selezione per le specie da abbattere e certificazione medica di sana e robusta costituzione o certificato di buona salute o certificato anamnestico generale, anche rilasciati da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;
11. di godere dei diritti politici e civili;
12. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
13. non aver subito condanna penale per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica;
14. non avere commesso violazioni di carattere amministrativo soggette a recidiva durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei due anni precedenti alla richiesta di riconoscimento della qualifica di G.G.V.V. e G.V.G.I.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta, nonché al momento della convalida e successivo rinnovo.

Il richiedente è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione la perdita temporanea o permanente di uno dei suddetti requisiti nonché qualsiasi altro mutamento che possa comportare la sospensione e/o la revoca della qualifica riconosciuta.

Il controllo sulle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione è effettuato d'ufficio dalla Polizia Provinciale ai sensi della normativa vigente.

La qualifica a G.G.V.V. e G.V.G.I. è riconosciuta a coloro che siano in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalla Regione.

Possono ottenere la qualifica a G.G.V.V. e G.V.G.I. senza la necessità di sostenere l'esame di cui al precedente comma coloro che prima dell'entrata in vigore della L. 157/92 rivestivano a qualsiasi titolo la qualifica di Guardia Volontaria e che abbiano regolarmente frequentato i corsi di aggiornamento previsti dall'art 52 della L.R. 3/94;

Art. 3

Presentazione della domanda

La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.V. e G.V.G.I. deve essere avanzata tramite l'Ente di appartenenza o le Associazioni venatorie, agricole e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'art 27 della L. N. 157/92, nonché di cui all'art. 20 della L.R.T. 7/2005 e successive modifiche.

La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.V. e G.V.G.I. deve essere avanzata tramite l'Ente di appartenenza o le Associazioni previste dall'articolo 1 comma 2.

La richiesta deve essere corredata:

- di nr. 2 foto formato tessera, a colori, a capo scoperto, in formato digitale del soggetto interessato;
- certificazione medica di sana e robusta costituzione o certificato di buona salute o certificato anamnestico generale, anche rilasciati da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- dell'attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Toscana (in sede di primo rilascio).

Art. 4

Rilascio e validità temporale del decreto

Il procedimento di rilascio, e di rinnovo, del riconoscimento della qualifica di G.G.V.V. e G.V.G.I. si conclude nel termine di giorni 90, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

Nel caso la domanda presenti delle irregolarità, non costituenti falsità, oppure risulti incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione ai richiedenti entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed in questo caso, il termine iniziale del procedimento decorrerà dalla data di ricevimento della regolarizzazione della domanda. Le domande non regolarizzate entro il termine indicato dalla Amministrazione saranno considerate archiviate.

Successivamente alla nomina la G.G.V.V. e G.V.G.I. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco, o suo delegato del comune di residenza.

La guardia giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento e una volta in possesso del documento di riconoscimento, di seguito denominato tesserino.

La documentazione relativa al giuramento viene trasmessa al Corpo di Polizia Provinciale per essere inserita nel fascicolo personale della G.G.V.V. e G.V.G.I..

Alle G.G.V.V. e G.V.G.I. viene rilasciato un tesserino, contenente i dati anagrafici, la data di rilascio del decreto, munito di fotografia e riportante il timbro dell'Ufficio preposto al rilascio.

La validità di tale documento è soggetta a convalida biennale per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti.

Dei provvedimenti di rilascio o di rinnovo del decreto di G.G.V.V. e G.V.G.I. è fatta comunicazione alla Prefettura.

Il procedimento per il rilascio, di rinnovo e convalida può essere sospeso, per una sola volta, per un periodo non superiore a 30 gg, qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi precedenti, al fine di effettuare gli opportuni controlli. Di tale sospensione è data tempestiva comunicazione ai soggetti richiedenti e agli Enti o Associazioni di appartenenza.

Art. 5

Convalida biennale del riconoscimento e Rinnovo

La convalida del decreto è subordinata all'effettivo espletamento, nel corso di ogni annualità, di almeno 12 servizi attinenti al coordinamento o alla vigilanza.

Il procedimento di convalida si conclude entro 30 gg dalla presentazione della richiesta.

Allo scadere dei due anni di validità del decreto, il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V.V. e G.V.G.I. è tenuto a presentare, almeno 30 giorni prima di tale data, la richiesta di convalida secondo quanto stabilito dai precedenti articoli.

Qualora emergano motivi ostativi al rinnovo e/o al permanere del riconoscimento di G.G.V.V. e G.V.G.I. la Polizia Provinciale provvederà all'immediata revoca o sospensione, ai sensi del successivo art. 6.

In caso in cui il decreto non venga sottoposto a convalida, oppure in caso di sospensione o revoca, la guardia non potrà svolgere il servizio di vigilanza per cui è stato rilasciato il riconoscimento.

Art. 6

Sospensione e revoca del riconoscimento

La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il rilascio del riconoscimento comporta la sospensione temporanea della qualifica di G.G.V.V. e G.V.G.I. fino a che il soggetto interessato non dimostri di aver riacquisito tale requisito; la sospensione comunque non può essere superiore a 6 mesi, in caso contrario il decreto si intende revocato.

La perdita definitiva di anche uno soltanto dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V.V. e G.V.G.I.; la revoca è disposta anche in corso di rinnovo biennale.

La revoca è altresì disposta nel caso sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida biennale; in tal caso, inoltre, sarà informata l'Autorità Giudiziaria delle violazioni commesse ai sensi dell'art 76 del DPR 445/00.

Qualora la Polizia Provinciale accerti o riceva segnalazioni inerenti comportamenti tenuti dalle G.G.V.V. o G.V.G.I.I. in violazione dei propri compiti e doveri, potrà, una volta effettuati gli opportuni accertamenti e sentiti l'interessato e l'associazione di appartenenza, disporre l'avvio del procedimento per la sospensione e/o la revoca del decreto; in particolare, nel caso sussistano i presupposti ed in considerazione della gravità della violazione commessa, potrà essere disposta:

- una sospensione della qualifica per un periodo fino a sei mesi;
- la revoca immediata della qualifica.

La Polizia Provinciale potrà disporre inoltre la sospensione in via cautelativa del decreto qualora risulti necessario un accertamento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di vigilanza oppure risultino procedimenti penali in corso tali da rendere opportuna la temporanea cessazione dell'attività oppure siano posti in essere azioni e/o comportamenti contrastanti i principi generali del presente regolamento.

Il provvedimento di revoca o di sospensione della qualifica di G.G.V.V. e G.V.G.I. è tempestivamente notificato all'interessato, al responsabile dell'Associazione e/o Ente di appartenenza ed alla Prefettura.

Nei casi di sospensione o revoca il tesserino di riconoscimento deve essere riconsegnato tempestivamente e comunque nei tempi comunicati dall'Amministrazione.

Art 7

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di riconoscimento, convalida

Il Comandante della Polizia provinciale, prima della formale adozione del provvedimento negativo di accoglimento della richiesta di riconoscimento della qualifica di G.G.V.V. e G.V.G.I., di convalida biennale comunica tempestivamente i motivi ostativi ai richiedenti.

Entro il termine di 10 gg dal ricevimento della comunicazione i soggetti interessati hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nel provvedimento finale.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e art. 13 GDPR 679/16 i dati forniti dalle persone interessate al riconoscimento sono acquisiti dalla Polizia Provinciale che cura il procedimento amministrativo, e saranno trattati per le finalità connesse al rilascio e al mantenimento della qualifica di G.G.V.V. e di G.V.G.I.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio del decreto, e l'eventuale rifiuto comporta il non accoglimento della domanda per l'impossibilità di istruire l'atto richiesto.

I dati raccolti dall'Ufficio potranno essere comunicati a soggetti terzi ai fini del controllo della veridicità di quanto dichiarato.

Gli interessati godono dei diritti previsti dalla normativa vigente, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Città Metropolitana di Firenze, titolare del trattamento dei dati personali.

Ai sensi del GDPR 679/16, le G.G.V.V. e le G.V.G.I.I. sono responsabili del trattamento dei dati raccolti ai fini del servizio coordinato di vigilanza.

Titolo II

Coordinamento delle Guardie Giurate Venatorie Volontarie e Guardi Volontarie Giurate Ittiche

Art. 9

Servizio di vigilanza venatoria volontaria e ittica e suo Coordinamento

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Toscana n. 70 del 25/11/2019, la Polizia provinciale coordina i servizi delle attività delle G.G.V.V. e delle G.V.G.I.I. tramite il Corpo di Polizia Provinciale.

Il servizio di vigilanza volontaria è finalizzato allo svolgimento dell'attività di prevenzione, controllo e accertamento delle violazioni alle leggi, regolamenti, ordinanze, riguardanti la tutela della fauna selvatica omeoterma e del patrimonio ittico ai sensi, rispettivamente, della L. N. 157/92, L.R. n. 3/94 e della L.R. n. 7/2005, nonché il coordinamento degli interventi di abbattimento.

Le G.G.V.V. e le G.V.G.I.I., nominate con decreto ai sensi del presente regolamento, operano nel territorio dell'Ente in forma coordinata, svolgono il servizio di vigilanza nella zona assegnata, salvo la programmazione di interventi anche al di fuori concordati con il Responsabile dell'Associazione, rapportandosi con il responsabile della Polizia Provinciale; l'attività delle G.G.V.V. e delle G.V.G.I.I. sarà disposta previo colloquio preliminare, nell'ambito dell'attività di coordinamento svolta dalla Polizia Provinciale stessa, con il comandante del corpo, al solo fine del miglior utilizzo del soggetto.

Per le attività coordinate dalla Polizia Provinciale le G.G.V.V. e le G.V.G.I.I. devono essere in possesso di polizza assicurativa che copra i danni prodotti a terzi e eventuali infortuni connessi allo svolgimento dell'attività.

Le G.G.V.V. e le G.V.G.I.I. durante l'espletamento dell'attività di controllo esercitano i poteri di accertamento di cui alla L. n. 689/1981. In caso di violazioni penali informano l'Autorità Giudiziaria nelle modalità previste.

L'espletamento del servizio di vigilanza volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della L. 266/1991.

Nel rispetto delle fasce orarie stabilite preventivamente, la Polizia Provinciale potrà disporre, anche lo stesso giorno, variazioni ai singoli servizi ritenute necessarie, nonché attivare direttamente o per il tramite del responsabile della vigilanza, il personale volontario per la realizzazione di interventi urgenti.

Art. 10

Doveri delle G.G.V.V e G.V.G.I.I. e norme di comportamento

Ai fini dell'espletamento del servizio, le G.G.V.V. e le G.V.G.I.I. sono tenute a rispettare il presente Regolamento,

Le G.G.V.V. e le G.V.G.I.I. in particolare devono:

- prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque sulla base delle indicazioni operative fornite dalla Polizia Provinciale;

- prestare servizio in coppia; eventuali servizi singoli verranno preventivamente autorizzati dalla Polizia Provinciale;
- rivolgersi all'utenza durante i servizi qualificandosi con chiarezza ed esibendo il tesserino di riconoscimento;
- indossare la divisa, secondo le modalità riportate nel successivo art 12;
- effettuare le contestazioni nel rispetto della legge e compilare in modo chiaro e completo i verbali e i rapporti di servizio e ogni altro atto necessario;
- collaborare con il Corpo di Polizia Provinciale, e con gli altri corpi di Polizia competenti in materia
- comunicare tramite programma informatico Zerogis l'entrata in servizio e il termine dello stesso. Qualora il sistema Zerogis fosse momentaneamente inutilizzabile per entrare in servizio la guardia si deve adoperare per informare il corpo di Polizia Provinciale.

Art 11

Divieti

Alle G.G.V.V e alle G.V.G.I.I. non è consentito l'esercizio venatorio durante lo svolgimento del servizio di vigilanza, così come dettato dall'art.51 punto 3 della L.R. 3/94.

E' fatto divieto di svolgere attività di vigilanza da parte delle Guardie volontarie di qualsiasi Associazione al di fuori dell'attività programmata.

Resta salva la facoltà di impiego, da parte delle Associazioni, per le finalità istitutive e comunque in occasione di iniziative gestite autonomamente e nell'ambito di attività informative, divulgative e/o ricreative.

Art 12

Divisa

Le G.G.V.V. e le G.V.G.I.I. durante l'espletamento del servizio coordinato di vigilanza devono indossare la divisa dell'Associazione di appartenenza .

Deve essere ben visibile il nome e/o logo distintivo dell'Associazione di appartenenza, e comunque le divise e i segni distintivi utilizzati devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia provinciale o di altre forze di polizia, così come previsto dalla L.R. n. 11/2020.

I servizi in borghese saranno preventivamente autorizzati dalla Polizia Provinciale.

Art. 13

Controlli

Il controllo sull'operato delle G.G.V.V e delle G.V.G.I.I. sia sotto il profilo della legittimità operativa, comportamentale e della funzionalità di servizio viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale ed è mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica.

Ogni comportamento ritenuto non conforme ai doveri e agli obblighi di G.G.V.V. e G.V.G.I. sarà tempestivamente comunicato per iscritto al Comandante della Polizia provinciale e al Responsabile dell'Associazione di appartenenza